



Prot. N. 82792/ 2008

Determinazione n. 4160 del 19/12/2008

OGGETTO: COMUNE DI CANTINANO. ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. RELATIVAMENTE A N. 3 VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. VIGENTE IN LOCALITA' PONTERICCIOLI - SAN ROCCO. PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA

AREA 4 AREA URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S.
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste la D.G.R.M. n.1400 del 20/10/2008, con la quale la Regione Marche ha approvato le “linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”;

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

Vista la domanda presentata dal Comune di Cantiano, quale autorità procedente, ed acquisita da questa Amministrazione Provinciale con prot. n. 59512 del 05/09/08 per la procedura di verifica ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativamente a n. 3 proposte di varianti parziali al PRG vigente comunale, localizzate il loc. Pontericcioli – San Rocco;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare, in base al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente;

Visto il “Rapporto Preliminare” redatto per la verifica di assoggettabilità, in base all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisito con prot. n. 63730 del 26/09/08 che si allega come parte integrante della presente determinazione (All. n. 1);

Visto il verbale prot. 75299/08 della conferenza di servizi del 13/11/2008 alla quale hanno partecipato i seguenti soggetti:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1. Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S.;
 - Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.4. Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico;
- Verbale depositato presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. della Provincia di Pesaro e Urbino;

Preso atto che non ha espresso parere il seguente SCA:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente, Agricoltura, Tutela della Fauna;

Visto e condiviso il parere rif. prot. 59512/08 del 15/12/2008 a firma del Responsabile del Procedimento, Ing. Mario Primavera, e del Funzionario responsabile dell'istruttoria, Arch. Marzia Di Fazio, che qui di seguito si riporta:

“1. PREMESSA

Ai sensi della normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, la variante in esame è soggetta alle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 s.m.i che qui integralmente si richiama: *“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente”.*

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

In base all'art 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per gli strumenti urbanistici generali comunali, nonché per le loro modifiche, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 Urbanistica-Pianificazione Territoriale-Via-Vas.

Con nota prot. n. 6707 del 30/08/08, recante timbro di posta in arrivo del 03/09/08 e acquisita agli atti con prot. n. 59512 del 05/09/08, il Comune di Cantiano (in qualità di autorità procedente) ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale (autorità competente) la richiesta di espletare gli adempimenti relativi alla verifica di assoggettabilità a Vas, ai sensi dell'art. 12 del decreto 152/06 s.m.i., per n.3 varianti parziali al PRG vigente, riguardanti alcune aree site in zona Pontericcioli-San Rocco.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità competente, ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Con nota prot. n. 60185 del 09/09/08 questa Amministrazione ha sospeso la procedura in quanto la richiesta del Comune di Cantiano risultava carente del rapporto preliminare, documento essenziale ai fini della verifica di assoggettabilità.

Il rapporto preliminare è stato trasmesso con lettera prot. n. 7220 del 22/09/08, recante timbro di posta in arrivo del 25/09/08 e acquisita agli atti con prot. n. 63730 del 26/09/08.

In base a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs 152/06 s.m.i. la Provincia di Pesaro e Urbino (autorità competente), in collaborazione con il Comune di Cantiano (autorità procedente), ha individuato i seguenti SCA:

- Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 4.4 Acque Pubbliche, rischio Idraulico e sismico;
- Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 4.3 Ambiente, agricoltura, tutela della fauna;
- Comunità montana del Catria e del Nerone;
- ASUR – zona territoriale n.2 di Urbino.

In data 06/10/08, con nota prot. n. 65574, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti competenti sopra elencati il Rapporto preliminare, al fine di acquisire i pareri previsti dall'art. 12 comma 2 del decreto 152/06 s.m.i..

A seguito di valutazioni intercorse tra l'autorità competente e il Servizio 4.4 della Provincia di Pesaro e Urbino (SCA) si è ritenuto opportuno convocare un'apposita Conferenza di Servizi, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs 152/06 s.m.i.. L'autorità competente, con nota prot. 72737 del 06/11/2008, ha comunicato all'autorità procedente e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale la convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 13 novembre 2008, al fine di acquisire, da parte dell'autorità procedente, alcuni elementi informativi necessari alla valutazione delle varianti in oggetto.

In data 13 novembre 2008, presso l'ufficio tecnico del Comune di Cantiano, a partire dalle ore 10.30, si è svolta la Conferenza di Servizi ed in tale sede, è stata consegnata brevi manu documentazione integrativa, acquisita agli atti con prot.74777 del 14/11/2008.

Le risultanze della Conferenza di Servizi sono riportate nel verbale, redatto dall'autorità competente con nota prot. 75299 del 17/11/2008, e trasmesso a tutti i soggetti interessati con successiva nota prot. 75744 del 19/11/2008.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 s.m.i. sono stati acquisiti i pareri di seguito elencati:

L'Asur – zona territoriale n. 2 di Urbino, con nota prot. n. 3219 del 14/10/08, recante timbro di posta in arrivo del 18/10/2008 e acquisita agli atti con prot. 68742 del 20/10/2008, ha espresso parere favorevole;

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

La Comunità montana del Catria e del Nerone con nota prot. n. 3699 del 30/10/08, trasmesso con fax del 31/10/2008 e acquisito agli atti con prot. 71663 del 31/10/2008, ha espresso parere favorevole (...) *specificando che, nelle fasi di progettazioni esecutive di eventuali opere connesse all'approvazione delle suddette varianti, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento e/o potatura delle eventuali formazioni vegetali tutelate dalla LR 6/05 (alberi di altofusto con diametro del fusto misurato a 1,30 metri dal suolo di almeno 15 cm appartenenti all'elenco delle specie riportate all'art. 20 e siepi), sarà necessario presentare una apposita istanza corredata da una planimetria specifica (sovrapponendo la mappa degli interventi con una ortofoto) in cui siano evidenziati gli alberi e/o le siepi da abbattere, identificati nel numero e nella specie.*

Inoltre dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesti che non vi siano soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento (e/o la potatura) degli alberi, che verrà verificata a seguito di sopralluogo.

In caso di abbattimento di specie tutelate autorizzate dallo scrivente ai sensi dell'art. 21 comma 2 della LR 6/05, al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, si prescriverà, ai sensi dell'art. 23 della LR 6/05, la piantagione compensativa entro dodici mesi dalla data dell'autorizzazione, di due alberi per ogni pianta abbattuta, secondo le indicazioni dell'ente competente. La posa a dimora delle piante comporterà anche l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la loro conservazione.

Se gli alberi da abbattere, di qualunque specie o dimensione, non siano isolati, in gruppo o in filare (secondo le definizioni date dall'art. 2 della LR 6/05) ma appartengano al bosco, si verifica la fattispecie di "riduzione della superficie boscata" normata dall'art. 12 della stessa LR 6/05.

L'autorizzazione in tal caso dovrà essere rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino (Servizio 4.2-Usa e Tutela del suolo, Attività estrattive, Bonifica) sentita la Comunità Montana competente per territorio, che stabilirà le misure di compensazione ambientale sulla base di uno specifico progetto esecutivo. Il presente parere viene rilasciato nei soli riguardi delle Leggi Regionali sopracitate facendo sempre salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni e ragioni di terzi nonché eventuale altra vincolistica.

La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.4. Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico, con nota prot. 80755 del 10/12/2008 ha espresso il seguente parere:

“Premesso che, in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questo Servizio è stato individuato, da parte dell'autorità competente (Servizio 4.1-Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino) in collaborazione con l'autorità procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), da coinvolgere in fase di consultazione preliminare.

Valutato il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., relativamente alle varianti in oggetto, trasmesso dall'autorità competente in data 06/10/2008 con nota prot. 65574.

Tenuto conto delle argomentazioni svolte e delle informazioni acquisite, nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 13/11/2008, utili alla valutazione delle varianti proposte e non desumibili dal rapporto preliminare, presentato dal Comune di Cantiano per la verifica di assoggettabilità.

E' parere di questo Servizio che le varianti in oggetto per gli aspetti ambientali di competenza, considerata l'entità ed ubicazione, non possano avere impatti significativi sull'ambiente da richiedere l'applicazione della procedura di VAS.

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

Tuttavia per quanto riguarda la variante individuata con la lettera B), che prevede la modifica di destinazione d'uso di una fascia di terreno di circa 3800 mq da zona E1 a zona produttiva di completamento D1, considerate le particolari condizioni geomorfologiche riscontrate, è necessario evidenziare quanto segue.

La zona oggetto di variante costituisce l'ampliamento verso il versante retrostante del piazzale di pertinenza di un edificio produttivo.

L'area si colloca al piede di una conoide detritica il cui profilo originario è stato bruscamente interrotto dalla presenza di una scarpata antropica, di altezza compresa tra i 9,00 e i 13,00 m.

Per quanto riguarda le condizioni di stabilità, la zona è interessata da diffusi fenomeni gravitativi che riguardano principalmente detta scarpata antropica, che vanno dal semplice distacco di clasti grossolani dal fronte di scavo fino ad alcuni movimenti franosi, così come la porzione del versante retrostante, laddove sono visibili trincee di trazione e gradini di frana che attestano l'attività regressiva del fenomeno.

Seppur di modesta entità l'attuazione della previsione urbanistica in variante, che prevede l'arretramento verso monte della citata scarpata antropica, andrà ad incidere sensibilmente sulla già precaria condizione statica del versante sotteso.

Pertanto la richiesta del parere di compatibilità sulle varianti in argomento, da presentare a questo Servizio ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/01, dovrà necessariamente contemplare, relativamente alla variante B), un progetto che preveda una serie di interventi mirati alla bonifica e sistemazione del versante in dissesto, volti a garantirne la stabilità a lungo termine.”

Non ha espresso parere il seguente SCA:

Servizio 4.3 Ambiente, agricoltura, tutela della fauna della Provincia di Pesaro e Urbino

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E VALUTAZIONE TECNICA

Le varianti in esame, denominate “A”, “B” e “C”, riguardano tre aree ubicate nello stesso ambito territoriale, all'ingresso del centro abitato di Cantiano e sul lato destro della variante alla S.S. Flaminia, tra la frazione di Pontericcioli e San Rocco. Dall'esame della situazione delle tre aree emerge quanto segue:

La prima variante (**variante A**) riguarda il riconfinamento tra un'area produttiva (D1) e un'area residenziale edificata (B2.1). Sull'area D1 sono presenti alcuni manufatti produttivi occupati da aziende artigiane le cui rispettive proprietà catastali sono, per una modesta porzione, ricomprese in zona B2.1. E' quindi necessario intervenire con una modifica di destinazione di una porzione della zona B2.1 (pari a circa mq 530), che diventerà zona D1. I parametri urbanistici sono esemplificati nelle tabelle:

Parametri D1	PRG vigente	proposta di variante
Sup. fondiaria D1	11.285	11.915
Max sup. coperta	60%	60%
Max sup. impermeabile	50%	50%
Min. distanza dai confini	5,00	5,00
Min. distanze dalle strade	10,00	10,00
Max altezza dei fabbricati	9,00	9,00

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

Parametri B2.1	PRG vigente	proposta di variante
Sup. fondiaria B2.1	6.310	5.780
Rapp. SUL/SF	0,6	0,6
Min. distanza dai confini	5,00	5,00
Min. distanze dalle strade	10,00	10,00
Max altezza dei fabbricati	7,50	7,50

L'estensione della zona D1 verso la limitrofa zona B2.1 determina lievi modifiche all'utilizzo fondiario. Considerata l'esigua dimensione della superficie interessata (mq. 530) e la presenza del vincolo relativo alla massima superficie impermeabile, tale trasformazione può ritenersi non significativa dal punto di vista del carico urbanistico.

La seconda variante (**variante B**) riguarda il riconfinamento tra un'area produttiva di completamento classificata come D1 e un'area agricola classificata come Zona agricola di interesse ambientale E1. L'area D1 è caratterizzata dalla presenza di manufatti di notevoli dimensioni, utilizzati da una azienda di prefabbricati, e da grandi piazzali di stoccaggio e di movimentazione.

La zona E1, posta a monte dell'area produttiva D1, è caratterizzata da un'ampia scarpata in forte pendenza verso i piazzali e i manufatti sottostanti. Tale zona risulta interessata da diffusi fenomeni gravitativi che comportano problemi di smottamenti e scivolamenti superficiali di materiale verso la zona D1.

La proposta di variante consiste nella riclassificazione di una porzione della zona agricola E1 (pari a mq 3.800 circa) in zona D1. Tale nuova classificazione non comporterà alcun aumento della capacità edificatoria, in quanto la nuova porzione non verrà conteggiata come superficie fondiaria edificabile ma sarà usufruibile solo come piazzale per la movimentazione delle merci. I parametri urbanistici sono riassunti nella seguente tabella

Parametri D1	PRG vigente	proposta di variante
Sup. fondiaria D1	20.550	20.550
Max sup. coperta	60%	60%
Max sup. impermeabile	50%	50%
Min. distanza dai confini	5,00	5,00
Min. distanze dalle strade	10,00	10,00
Max altezza dei fabbricati	9,00	9,00

La terza variante (**variante C**) riguarda il riconfinamento tra un'area produttiva, classificata come zona D3 (Zona mista di nuovo impianto), ed un'area DT1 (turistico-ricettiva di completamento). Sull'area DT1 è presente un edificio rurale recentemente ristrutturato e riconvertito ad attività turistico-ricettiva la cui proprietà catastale ricade, per una modesta porzione, in zona D3. Con la variante si propone una riclassificazione della relativa porzione di zona D3 in zona DT1. I parametri urbanistici previsti dal PRG vigente e quelli della variante proposta sono riassunti nelle tabelle:

Parametri D3	PRG vigente	proposta di variante
Sup. fondiaria D3	33.700	33.060
Max sup. coperta	14.000	13.700.
Max sup. impermeabile	50%	50%

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

Min. distanza dai confini	5,00	5,00
Min. distanze dalle strade	10,00	10,00
Max altezza dei fabbricati	9,50	9,50

Parametri DT1	PRG vigente	proposta di variante
Sup. fondiaria DT1	1.010	1.650
Rapp. SUL/SF	1,0	1,0
Min. distanza dai confini	5,00	5,00
Min. distanze dalle strade	10,00	10,00
Max altezza dei fabbricati	10,50	10,50

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto descritto al precedente paragrafo 3 e dai contributi forniti dai soggetti competenti in materia ambientale di cui al paragrafo 2, si evince che le proposte di variante in esame non comportano modifiche sostanziali e, in taluni casi (varianti A e C), si configurano come rettifiche dei perimetri di zona in base alle reali proprietà catastali. Pertanto è possibile affermare che le varianti in oggetto nel loro complesso non presentino elementi di strategicità tali da rendere necessario il ricorso alla procedura di VAS.

Il rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità redatto dal Comune di Cantiano ha individuato le componenti ambientali pertinenti alle varianti al fine di effettuare una valutazione di significatività degli impatti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti.

Variante indicata con lettera A.

Attualmente l'area interessata dalla variante è caratterizzata dalla presenza di edifici artigianali da un lato e edifici residenziali dall'altro. Il paesaggio appare già frammentato per la presenza dell'edificazione esistente e per le infrastrutture viarie che lambiscono l'area.

L'estensione della zona D1 verso la limitrofa zona B2.1 determina lievi modifiche all'utilizzo fondiario. Considerata l'esigua dimensione della superficie interessata (mq. 530) e la presenza del vincolo relativo alla massima superficie impermeabile, tale trasformazione può ritenersi non significativa.

L'aspetto più rilevante dal punto di vista degli impatti ambientali riguarda la contiguità, già confermata dal PRG vigente, di una zona residenziale con una zona produttiva.

Al fine di ridurre i possibili impatti generati da tale assetto urbanistico, le norme tecniche di attuazione degli interventi dovranno prescrivere obbligatoriamente la predisposizione di opportune fasce di vegetazione autoctona lungo i margini dell'area produttiva, in particolare lungo il confine a contatto con l'area residenziale, come barriere visive e frangirumore.

La profondità di detta cortina verde, differenziata in funzione del carattere delle aree separate, potrà oscillare da un minimo di 5/10 metri (sufficiente all'impianto di un solo filare di alberi di alto fusto) a 25 metri ed oltre necessari per consentire la messa a dimora di due filari di piante con arbusti al piede.

Variante indicata con lettera B.

In tale area risulta la criticità più significativa dal punto di vista ambientale che riguarda l'instabilità del versante presente nel retro dell'impianto produttivo.

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

Attualmente l'area interessata dalla variante è caratterizzata dalla presenza di una scarpata a forte pendenza, più volte rimodellata con mezzi meccanici al fine di evitare i fenomeni di scivolamento di materiale nella sottostante zona D1, sulla quale insistono edifici produttivi di notevoli dimensioni. Il paesaggio dell'area appare nel suo complesso già frammentato per la presenza dell'edificazione e per le infrastrutture viarie che lambiscono l'area. L'estensione dell'area D1 all'area E1, pur non determinando un maggiore utilizzo fondiario dell'area, comporta un utilizzo legato all'attività produttiva. La proposta di variante, che consiste nella riclassificazione di una porzione della zona agricola E1 (pari a mq 3.800 circa) in zona produttiva D1, non determina alcun aumento della capacità edificatoria, in quanto la nuova porzione sarà lasciata al di fuori della superficie fondiaria e sarà usufruibile solo come piazzale per la movimentazione delle merci.

La mitigazione degli impatti derivanti dal dissesto del versante dovranno essere risolti nell'ambito della richiesta del parere di compatibilità sulla variante in esame, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/01, come ribadito nel parere del Servizio 4.4 e riportato nel precedente paragrafo 2).

Variante indicata con lettera C.

Il paesaggio appare già frammentato per la presenza dell'edificazione esistente e per le infrastrutture viarie, primarie e secondarie, che lambiscono l'area. L'estensione della destinazione DT1 alle aree D3, determina un diverso utilizzo dell'area senza sostanziali incrementi di utilizzo fondiario, anche in considerazione delle dimensioni esigue della superficie interessata (mq 640). La trasformazione degli usi del suolo lascia ipotizzare l'introduzione di tipologie edilizie di altezza pressoché analoga ma con impatti sicuramente inferiori.

L'elemento di maggiore criticità dal punto di vista degli impatti ambientali riguarda la contiguità, già confermata dal PRG vigente, di una zona turistica-ricettiva con una zona produttiva.

Al fine di ridurre i possibili impatti generati da tale assetto urbanistico sarebbe opportuno prevedere opportune fasce di vegetazione autoctona lungo il confine a contatto con l'area produttiva, come barriera visiva e frangirumore.

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le seguenti prescrizioni:

variante A:

Al fine di ridurre i possibili impatti generati dalla contiguità della zona produttiva con quella residenziale, le norme tecniche di attuazione degli interventi dovranno prescrivere obbligatoriamente la predisposizione di opportune fasce di vegetazione autoctona lungo i margini dell'area produttiva, in particolare lungo il confine a contatto con l'area residenziale, come barriere visive e frangirumore.

La profondità di detta cortina verde, differenziata in funzione del carattere delle aree separate, potrà oscillare da un minimo di 5/10 metri (sufficiente all'impianto di un solo filare di alberi di alto fusto) a 25 metri ed oltre necessari per consentire la messa a dimora di due filari di piante con arbusti al piede.

variante B:

La mitigazione degli impatti derivanti dal dissesto del versante dovranno essere risolti nell'ambito della richiesta del parere di compatibilità sulla variante in esame, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/01, come ribadito nel parere del Servizio 4.4 e riportato nel precedente paragrafo 2).

variante C:

Al fine di ridurre i possibili impatti generati dalla contiguità della zona a destinazione turistico –ricettivo con quella produttiva, risulta opportuno prevedere opportune fasce di vegetazione autoctona lungo il confine di contatto fra le due aree, come barriera visiva e frangirumore.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, visti i pareri pervenuti e riportati al paragrafo 2; valutati gli impatti sull'ambiente connessi al progetto di variante così come formulati al paragrafo 4; considerata la specifica tipologia delle opere previste; questo ufficio **propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. condizionatamente all'accoglimento delle modifiche, prescrizioni e suggerimenti formulati nel presente parere, al fine di rendere compatibile l'attuazione delle varianti con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.**

Relativamente al parere dei soggetti con competenze in materia ambientale il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni espresse nel paragrafo "2 - pareri dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA)."

Si specifica che, qualora in sede di adozione definitiva della variante oggetto della presente verifica, venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente in qualità di autorità competente si riserverà di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.".

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

I) Di escludere, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. N. 152/06 s.m.i., le varianti al PRG di Cantiano indicate in oggetto dalla procedura di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- variante A:

Al fine di ridurre i possibili impatti generati dalla contiguità della zona produttiva con quella residenziale, le norme tecniche di attuazione degli interventi dovranno prescrivere obbligatoriamente la predisposizione di opportune fasce di vegetazione autoctona lungo i margini dell'area produttiva, in particolare lungo il confine a contatto con l'area residenziale, come barriere visive e frangirumore.

La profondità di detta cortina verde, differenziata in funzione del carattere delle aree separate, potrà oscillare da un minimo di 5/10 metri (sufficiente all'impianto di un solo filare di alberi di

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

alto fusto) a 25 metri ed oltre necessari per consentire la messa a dimora di due filari di piante con arbusti al piede.

- **variante B:**

La mitigazione degli impatti derivanti dal dissesto del versante dovranno essere risolti nell'ambito della richiesta del parere di compatibilità sulla variante in esame, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/01, come ribadito nel parere del Servizio 4.4 e riportato nel precedente paragrafo 2) sopra riportato.

- **variante C:**

Al fine di ridurre i possibili impatti generati dalla contiguità della zona a destinazione turistico-ricettivo con quella produttiva, risulta opportuno prevedere opportune fasce di vegetazione autoctona lungo il confine di contatto fra le due aree, come barriera visiva e frangirumore.

II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:

- Relativamente al parere dei soggetti competenti in materia ambientale il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni espresse nel “paragrafo 2 - dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA)” del parere sopra riportato.
- se in sede di adozione definitiva delle varianti, oggetto della presente verifica, verranno introdotte modifiche in base all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della verifica di assoggettabilità in oggetto;

III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Cantiano, invitando l'Amministrazione Comunale a pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

- Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 4.4 Acque Pubbliche, rischio Idraulico e sismico;
- Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 4.3 Ambiente, agricoltura, tutela della fauna;
- Comunità montana del Catria e del Nerone;
- ASUR – zona territoriale n.2 di Urbino.

V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Ing. Mario Primavera e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/up
1421VAS\08vas\0801Cb0108

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n. 11 fogli, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n 1 allegati per un totale di n..... fogli.

Pesaro,
